

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA DI ASSIREVI****IN MERITO ALL'ATTO DEL GOVERNO N.178****SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DELLA CRISI  
D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI A DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14****INNANZI ALLA COMMISSIONE II GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

\*\*\*

L'Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale ringrazia la II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per l'opportunità di fornire il proprio contributo in merito allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

\*\*\*

ASSIREVI riunisce oggi 16 società di revisione di varie dimensioni. Attualmente, i professionisti che operano nell'ambito dell'attività di revisione svolta dalle Associate sono circa 8.000 (che salgono a oltre 30.000 ove si considerino gli altri professionisti che operano all'interno dei network cui le Associate aderiscono), con una presenza distribuita su tutto il territorio nazionale.

ASSIREVI promuove e realizza l'analisi scientifica di supporto all'adozione dei principi di revisione (norme etico professionali, norme tecniche di svolgimento della revisione contabile e norme di stesura della relazione di revisione). Inoltre, la nostra Associazione si occupa di questioni di interesse generale per l'attività di revisione e si impegna nella risoluzione di problematiche professionali, giuridiche e fiscali di comune interesse delle Associate.

In tale contesto, ASSIREVI segue e promuove l'evoluzione della legislazione di rilevanza per l'attività del revisore legale in conformità agli scopi, generali e particolari, che lo statuto dell'Associazione si propone. Inoltre, ASSIREVI cura l'informazione delle Associate attraverso la comunicazione di norme, leggi, decreti, regolamenti e di ogni altra notizia tecnica, scientifica o normativa, utile all'attività di revisione.

In ragione dei propri scopi istituzionali, la materia della crisi dell'impresa costituisce per ASSIREVI un argomento di rilevante interesse.

Nel ringraziare per l'opportunità di confronto concessa, con il presente documento l'Associazione intende fornire un proprio contributo, auspicandone l'utilità, proponendo alcune modifiche che pare utile apportare allo "Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" (di seguito il "**Decreto Correttivo**"), deliberato dal Consiglio dei Ministri, derivanti dalla necessità di meglio coordinare le peculiarità delle funzioni del revisore e le attribuzioni che a quest'ultimo verrebbero demandate dallo stesso Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Da ultimo, con riguardo alle osservazioni qui formulate, Assirevi conferma la propria piena disponibilità qualora codesta rispettabile Commissione ritenesse utili o opportuni precisazioni o chiarimenti.

## **1. I compiti previsti in capo al revisore nell'ambito delle Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi**

### **A. I compiti attribuiti al revisore dal Decreto Correttivo**

L'art. 7 del Decreto Correttivo prevede la modifica dell'art. 25-*octies* del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito il "**CCII**") introducendo l'attivazione del revisore legale, e non più dunque del solo organo di controllo, per la segnalazione all'organo amministrativo circa la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), CCII (stato di crisi o di insolvenza) per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata.

Precisa il Decreto correttivo che le segnalazioni da parte dell'organo di controllo e del revisore legale sono effettuate "*nell'esercizio delle rispettive funzioni*".

### **B. Le attuali funzioni del revisore con riguardo alla valutazione della sussistenza della continuità aziendale**

Come noto, la revisione legale è l'attività svolta da un soggetto indipendente a tal fine incaricato sul bilancio d'esercizio e/o consolidato di una società, che si sostanzia in una serie di verifiche e procedure volte all'espressione di un **giudizio sul bilancio nel suo complesso**. Il giudizio di revisione viene riflesso all'interno della relazione di revisione, destinata a trasferire all'esterno le conclusioni a cui il revisore è pervenuto all'esito delle proprie procedure di verifica sul bilancio (cfr. art. art. 14, comma 2, lett. c), D.Lgs. 39/2010).

L'attività di revisione legale è svolta seguendo precisi e specifici *standard* di riferimento. Sulla scorta delle indicazioni provenienti dal contesto normativo europeo, il Legislatore nazionale, con il D.Lgs. 39/2010, ha sancito l'importanza e la rilevanza dei principi di revisione nell'ambito dell'*audit* del bilancio. I principi di revisione, in virtù del loro espresso richiamo in una norma di rango primario (cfr. art. 11, D.Lgs. 39/2010), divengono dunque parte del *framework* normativo al cui rispetto è tenuto il soggetto incaricato del controllo legale dei conti.

In particolare, i Principi di Revisione applicabili già richiedono al revisore di svolgere specifiche attività con riguardo al requisito del *going concern* (continuità aziendale), di cui al Principio ISA Italia 570 – Continuità aziendale, posto che, come noto, il bilancio viene redatto dagli amministratori della società sul presupposto della continuazione dell'attività (cfr. art. 2323-*bis*, comma 1, n. 1, cod. civ. e Principio Contabile OIC 11 per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali; IAS 1.25-26 per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IFRS).

Il revisore acquisisce dunque, nel corso dell'attività di revisione, elementi probativi sufficienti ed appropriati ai fini della valutazione sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale (cfr., ISA Italia 570, par. 9).

Tra le attività svolte a tal fine dal revisore è fondamentale il confronto con la direzione della società sulla valutazione dalla stessa effettuata relativamente alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento (cfr. ISA Italia 260).

La presenza di incertezze significative in ordine alla sussistenza della continuità aziendale influenzerà il tipo di giudizio espresso dal revisore sul bilancio (cfr. ISA Italia 570, 700 e 705). È in tali casi, dunque, che il revisore esplicita all'esterno, nel giudizio professionale sul bilancio, le proprie valutazioni in ordine al presupposto della continuità aziendale.

In concreto, **il revisore trae quindi le proprie conclusioni sulla sussistenza o meno della continuità aziendale soltanto al termine dell'intero processo di revisione**, nel contesto dell'emissione della propria relazione, sulla base degli elementi disponibili fino a detto momento. In particolare, all'esito del processo di revisione, quando sussistano **dubbi significativi** sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, la relazione del revisore dovrà contenere, a seconda dei casi, **(i) un giudizio negativo, (ii) una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, (iii) un giudizio con rilievi** in quanto sussiste un'incertezza significativa relativa alla continuità aziendale non adeguatamente descritta nelle note al bilancio, oppure **(iv) richiami di informativa** relativi a **incertezze significative** sulla continuità aziendale.

Tali conclusioni, già di per sé stesse, rappresentano pertanto **un inequivoco alert per l'organo amministrativo** ai fini della valutazione **circa la sussistenza dei presupposti richiamati all'art. 25-*octies* CCII.**

## **2. I compiti previsti in capo al Collegio Sindacale nell'ambito delle Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi**

### **A. I compiti attribuiti dalla legge al Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale, organo di controllo interno, svolge come noto un'attività di **vigilanza continuativa** sull'operato degli Amministratori, a partire dal controllo, ex art. 2403 cod. civ. (richiamato anche al comma 1 dell'art. 25-*octies* CCII), **sulla corretta istituzione di "un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative"**, ai sensi di quanto previsto all'art. 3 CCII.

Il controllo dei Sindaci si estende al rispetto dei principi di corretta amministrazione e all'osservanza della legge e dello statuto da parte degli Amministratori. L'ampiezza dei compiti di vigilanza attribuiti dalla legge al Collegio Sindacale è poi alimentata da specifici poteri ispettivi e di attivazione.

Invero, ai Sindaci è attribuito il potere/dovere di intervenire sulle operazioni potenzialmente dannose per la società, di **convocare l'assemblea** (anche ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.), di impugnare le delibere che possano recare pregiudizio alla società, di **formulare denuncia al Tribunale** ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. e di avviare l'azione di responsabilità.

Diversamente, il soggetto incaricato della revisione legale svolge **le proprie procedure di revisione ex post**, vale a dire in un momento successivo al compimento degli atti gestori da parte degli Amministratori, e, in ogni caso, al fine precipuo dell'espressione del proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso.

Pertanto, al revisore legale non sono riconosciuti i medesimi poteri previsti in capo ai Sindaci né, più in particolare, strumenti di azione, reazione e intervento con riguardo alle iniziative assunte dagli Amministratori.

**B. La piena coerenza della previsione dell'art. 25-octies con le funzioni attribuite dalla legge al Collegio Sindacale**

Pertanto, **la segnalazione di cui all'art. 25-octies CCII risulta intimamente correlata alla natura delle attività di controllo demandate al Collegio Sindacale** e ai poteri ad esso attribuiti dalla legge. Basti evidenziare che, una volta intervenuta la segnalazione, l'organo di controllo (e giammai il revisore) **potrà assumere ogni iniziativa utile a rimediare l'eventuale inerzia dell'organo amministrativo**, potendo ad esempio convocare l'assemblea per la ricapitalizzazione della società ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. o la sua liquidazione.

Del resto, in virtù delle prerogative attribuitegli dalla legge, è evidente come il Collegio Sindacale sia in realtà l'unico soggetto concretamente in grado di provvedere tempestivamente alla segnalazione di cui all'art. 25-octies CCII quando i relativi presupposti si verificano al di fuori del contesto della predisposizione del bilancio, in cui opera il revisore legale.

Pertanto, **un'eventuale segnalazione del revisore potrà di regola intervenire soltanto dopo quella del Collegio Sindacale, con il rischio concreto di una conseguente sua perdita di utilità pratica** (oltre a finire per sovrapporsi alle conclusioni che il revisore è chiamato a esprimere nella propria relazione sul bilancio in ordine alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale).

**3. Breve sintesi e ratio delle proposte di modifica all'art. 7 del Decreto Correttivo proposte da Assirevi**

Coerentemente con quanto sopra esposto, Assirevi ritiene che, in linea di principio, i riferimenti al "soggetto incaricato della revisione legale" tra i destinatari degli obblighi di segnalazione di cui all'Art. 25-octies CCII potrebbero anche essere espunti dal Decreto Correttivo.

Ad ogni modo, a voler seguire l'impostazione del Decreto Correttivo volta ad estendere il perimetro dei soggetti tenuti a forme di segnalazione per includervi anche il revisore legale, Assirevi riporta a seguire, nei i paragrafi 4 e 5, due possibili proposte di modifica, diverse e tra loro subordinate (rispettivamente la **Prima Proposta di Modifica** al par. 4, e la **Seconda Proposta di Modifica** al par. 5). Ad avviso dell'Associazione, tali modifiche risulterebbero indispensabili al fine di scongiurare le incongruenze che il Decreto Correttivo introduce tra la norma in esame e l'attuale *framework* normativo e regolamentare in materia di revisione legale.

In particolare, con le modifiche ipotizzate al paragrafo 4 (da considerarsi tutte congiuntamente), Assirevi propone di equiparare alla segnalazione prevista dall'art. 25-*octies* CCII le conclusioni sull'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale che il revisore è chiamato ad esprimere nella relazione di revisione in caso di dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento (e quindi quando possa prospettarsi la crisi o l'insolvenza). Pertanto, ove il revisore emetta simili giudizi, l'organo amministrativo dovrà attivarsi come richiesto dalla norma in commento, riferendo sulle iniziative intraprese. In particolare, l'organo amministrativo dovrebbe illustrare le proprie iniziative al Collegio Sindacale, il quale, in virtù dei poteri che gli competono, potrà se del caso intervenire.

In questo modo, si preserverebbe l'obiettivo di stimolare, anche su impulso del revisore, la formale attivazione dell'organo amministrativo in caso di **alert circa la sussistenza dei presupposti richiamati all'art. 25-*octies* CCII**, senza però snaturare il ruolo del revisore legale.

In alternativa (peraltro da intendersi come subordinata), nel paragrafo 5 che segue sono state ipotizzate alcune modifiche al Decreto Correttivo (anch'esse da considerarsi congiuntamente), con l'obiettivo di evitare quanto meno talune più marcate forzature rispetto alla natura dell'attività e del ruolo del revisore legale. Come già anticipato, il revisore rappresenta infatti un soggetto terzo e indipendente rispetto alla società, cui è imposto di operare secondo precisi *standard* normativi di riferimento.

#### **4. Prima Proposta di Modifica**

##### Modifica sub 4.1.

All'articolo 25-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 7 dello Schema di Decreto legislativo Correttivo in esame, le parole "*e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano*" sono sostituite dalle seguenti: "*segnala*".

All'articolo 25-*octies*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole "*deve riferire*" sono aggiunte le seguenti: "*all'organo di controllo*".

All'articolo 25-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto infine il seguente periodo: *“Nei confronti dell'organo amministrativo la relazione emessa dal soggetto incaricato della revisione legale ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che contenga un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o presenti rilievi o richiami di informativa, relativi a incertezze significative sulla continuità aziendale, è equiparata alla segnalazione di cui al presente articolo”*.

*Relazione illustrativa modifica sub 4.1.*

Il revisore legale trae le proprie conclusioni sull'appropriatezza o meno del presupposto della continuità aziendale nella fase conclusiva dell'intero processo di revisione, a ridosso dell'emissione della propria relazione. La relazione del revisore in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di rilievi o richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale è di per sé stessa e a tutti gli effetti un significativo *alert* per l'organo amministrativo.

*Modifica sub 4.2.*

All'articolo 25-*octies*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 7 dello Schema di Decreto legislativo Correttivo in esame, le parole *“o dall'art. 15 del Dlgs. 27 gennaio 2010, n. 39”* sono soppresse. Inoltre, al secondo periodo del medesimo comma sono soppresse le parole *“o di revisione”*.

*Relazione illustrativa modifica sub 4.2.*

Le modifiche qui richieste sono necessarie per allineare il comma 2 alla modifica richiesta al comma 1.

*Modifica sub 4.3.*

All'articolo 25-*octies*, comma 2, per come modificato dal Decreto Correttivo, è aggiunto infine il seguente periodo: *“La relazione emessa dal soggetto incaricato della revisione legale ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che contenga un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o presenti rilievi o richiami di informativa, relativi a incertezze significative sulla continuità aziendale, è valutata ai fini dell'attenuazione o esclusione dell'azione di responsabilità prevista dall'art. 15 del Dlgs. 27 gennaio 2010, n. 39”*.

*Relazione illustrativa modifica sub 4.3.*

Le modifiche qui richieste sono necessarie per allineare il comma 2 alla modifica richiesta al comma 1.

## 5. Seconda Proposta di Modifica

### Modifica sub 5.1.

All'articolo 25-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 7 dello Schema di Decreto legislativo Correttivo in esame, dopo le parole "*nell'esercizio delle rispettive funzioni,*" sono aggiunte le seguenti: "*e, quindi, per quanto attiene al soggetto incaricato della revisione legale, in conformità ai principi di revisione applicabili,*". Inoltre, al secondo periodo del medesimo comma dopo le parole "*deve riferire*" sono aggiunte le seguenti: "*all'organo di controllo*".

#### *Relazione illustrativa modifica sub 5.1.*

Per quanto attiene al revisore legale, si ritiene opportuno operare un rinvio diretto alla relativa normativa professionale di riferimento e, pertanto, ai Principi di Revisione prescritti dall'art. 11 D. Lgs. 39/2010, con l'obiettivo di adeguatamente chiarire in quale quadro si espliciti in capo a tale soggetto l'esercizio delle attivazioni di cui all'art. 25-*octies*, comma 1 ed evitare un rischio concreto di indeterminatezza dei comportamenti richiesti. In ogni caso, l'organo amministrativo dovrebbe informare solo l'organo di controllo in merito alle iniziative da intraprendere, posto che il revisore è del tutto estraneo alla gestione della società e non ha alcun poter di intervento al riguardo.

### Modifica sub 5.2.

All'articolo 25-*octies*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 7 dello Schema di Decreto legislativo Correttivo in esame, dopo le parole "*La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e*" sono aggiunte le seguenti: "*, per quanto attiene al solo organo di controllo societario,*".

#### *Relazione illustrativa modifica sub 5.2.*

È soltanto l'organo di controllo che può vigilare sull'andamento delle trattative portate avanti dall'organo amministrativo. In effetti, le trattative sono attività di natura tipicamente gestoria e, come è noto, la vigilanza sulla gestione dell'impresa compete in via esclusiva all'organo di controllo e non anche al revisore legale. Anche l'attuale impianto del CCII, prima del Decreto Correttivo, opportunamente non ha ritenuto di ampliare tale assetto. Un'attività di vigilanza sull'andamento delle trattative potrebbe inoltre costituire una minaccia all'indipendenza del revisore legale ai sensi del relativo quadro normativo di riferimento.

Modifica sub 5.3.

All'articolo 25-*octies*, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'articolo 7 dello Schema di Decreto legislativo Correttivo in esame, le parole “*di revisione*” sono sostituite con le seguenti: “*del soggetto incaricato della revisione legale*”.

*Relazione illustrativa modifica sub 5.3.*

Come noto, il revisore non è un “organo” della società ma un soggetto terzo e indipendente.

Modifica sub 5.4.

All'articolo 25-*octies*, comma 2, come modificato dall'articolo 7 dello Schema di Decreto legislativo Correttivo in esame, aggiungere infine il seguente periodo: “*L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale si danno reciproca informazione delle segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo.*”.

*Relazione illustrativa modifica sub 5.4.*

L'art. 25-*octies* per come modificato dal Decreto Correttivo non prevede espressamente che gli organi di controllo e il revisore siano tenuti ad un reciproco scambio di informazioni in ordine alle segnalazioni effettuate all'organo di amministrazione. Pertanto, si ritiene opportuno, per chiarezza, data la rilevanza della questione, che la norma sia integrata come sopra. In tale contesto, lo scambio informativo dovrebbe altresì consentire di evitare il sovrapporsi di segnalazioni relative ad una medesima situazione da parte di soggetti differenti, quanto meno sin tanto che non si abbia contezza degli esiti della prima segnalazione.



**TABELLA RIASSUNTIVA PROPOSTE DI MODIFICA ASSIREVI**

| Nuovo Testo Decreto Correttivo<br>versione 10 giungo 2024  | Prima Proposta di Modifica   | Seconda Proposta di Modifica  |
|--|--|---|
| <p>1 L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.</p> <p>2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la</p> | <p>1 L'organo di controllo societario <del>e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano</del> segnala per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire <b>all'organo di controllo</b> in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. <b>Nei confronti dell'organo amministrativo la relazione emessa dal soggetto incaricato della revisione legale ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 che contenga un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o presenti rilievi o richiami di informativa, relativi a incertezze significative sulla continuità aziendale, è equiparata alla segnalazione di cui al presente articolo.</b></p> <p>2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la</p> | <p>1 L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, <b>e, quindi, per quanto attiene al soggetto incaricato della revisione legale, in conformità ai principi di revisione applicabili,</b> segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire <b>all'organo di controllo</b> in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.</p> <p>2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e,</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.</p> | <p>vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile—<del>o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.</del> La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo <del>o di revisione.</del> <b>La relazione emessa dal soggetto incaricato della revisione legale ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che contenga un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o presenti rilievi o richiami di informativa, relativi a incertezze significative sulla continuità aziendale, è valutata ai fini dell'attenuazione o esclusione dell'azione di responsabilità prevista dall'art. 15 del Dlgs. 27 gennaio 2010, n. 39.</b></p> | <p><b>per quanto attiene al solo organo di controllo societario,</b> la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o <del>di revisione del</del> <b>soggetto incaricato della revisione legale.</b> L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale si danno reciproca informazione delle segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo.</p> |
|--|---|---|